



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 22 settembre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 19 giugno 2015, prot. 4111, con la quale il sindaco del comune di Telgate (BG) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Telgate (BG);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Telgate (BG), mediante nota n. 4111 del 19 giugno 2015, ha chiesto alla Sezione un parere in merito alla corretta applicazione dell'art. 1 comma 136 della legge 56/2014, per cui i comuni provvedono a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di *status* degli amministratori locali assicurando *“l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente”*.

Il sindaco fa presente che il comune di Telgate ha una popolazione compresa tra i 3.000 ed i 10.000 abitanti e che ha rinnovato i propri organi nel giugno 2014; attualmente l'amministrazione comunale è costituita, in ossequio alla legge 56/2014, dal sindaco, da 12 consiglieri comunali e da 4 assessori. Si precisa infine che la classe demografica del comune è passata alla data del 31.12.2013 oltre la soglia dei 5.000 abitanti.

Ciò premesso il sindaco formula i seguenti quesiti in merito al calcolo della spesa invariante cui fare riferimento:

- 1) *se essa debba e possa essere assunta con riferimento teorico al numero degli amministratori per le specifiche tipologie (sindaco, assessori, consiglieri) a prescindere dalle caratteristiche soggettive dei singoli (es. status di dipendente o professionista), che, come noto, comportano una diversa indennità di carica, ovvero se si debba far riferimento puramente al dato contabile dell'anno assunto a riferimento; è evidente infatti che in questo ultimo caso si determinerebbero, a parità di funzioni e ruoli, possibili e significativi diversi trattamenti da amministratore ad amministratore in relazione alle diverse caratteristiche soggettive degli amministratori che le compongono nel tempo;*
- 2) *se a base del calcolo delle indennità di carica si debba tener conto della mutate caratteristiche demografiche del territorio e della conseguente classe di comune in aumento o in diminuzione e ciò prescinda dal concetto di invarianza della spesa.*

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti *“pareri in materia di contabilità pubblica”*.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con specifico riferimento all'oggetto della presente pronuncia, la Sezione osserva che la richiesta di parere attiene l'interpretazione di disposizioni finanziarie relative alle modalità di individuazione del limite di spesa per gli oneri connessi alle attività degli amministratori locali dei comuni, e dunque tendenti al concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

La presente richiesta di parere essendo conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità, può essere dunque esaminata nel merito.

MERITO

Le questioni sollevate dal comune di Telgate sono state affrontate dalla Sezione con deliberazione del 17 ottobre 2014, n. 265, e ivi ampiamente illustrate e motivate (anche sulla base di pregressa giurisprudenza consultiva) con considerazioni da cui non v'è motivo alcuno di discostarsi.

In particolare, deve essere ricordato che la normativa conferente è rappresentata dal comma 136, dell'art. 1, della l. 56/14, che così statuisce: "*i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico*". In merito alla formulazione del comma ora richiamato va, preliminarmente, ricordato come l'ultimo periodo sia stato successivamente aggiunto dall' art. 19, comma 1, lett. d), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

Come è evidente la disposizione deve essere letta alla luce del precedente comma 135, in base al quale "*all'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»; b) le lettere c) e d) sono abrogate*".

Il combinato disposto delle due disposizioni ora richiamate prevede, ad invarianza di spesa, l'aumento del numero massimo di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti. In particolare, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2. Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco è elevato a 12. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono, prima di applicarla, a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

Per quanto riguarda il primo quesito relativo al parametro di riferimento della spesa invariante non può che rinviarsi alla pronuncia della Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 28 maggio 2014, n. 112), citata anche nel precedente della Sezione, secondo cui deve reputarsi *"che il limite della invarianza della spesa sia unico (non vi sono limiti per ciascuna voce di spesa, ad esempio, limiti distinti per le indennità di funzione o il rimborso delle spese di viaggio), riguardi complessivamente l'ente (non il singolo amministratore o il singolo organo dell'ente) e sia costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee. Occorre, quindi, considerare un limite unico determinato da voci di spesa diversamente quantificate in base alla loro natura (es. spesa storica per le spese di viaggio e per la partecipazione ad associazioni rappresentative e misura massima spettante ai sensi del citato art.82 per indennità di funzione e gettoni di presenza), rapportato al D.L. 138/2011"*.

Inoltre si consideri che, come già cennato dalla Sezione, la novella legislativa di cui all'art. 19, comma 1, lett. d), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, ha aggiunto la seguente previsione al comma 136 in esame: *"ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico"*.

In risposta al secondo quesito relativo al possibile mutamento di classe demografica dell'ente, si evidenzia che la materia è stata oggetto, seppur incidentalmente, della deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG, depositata in data 6 ottobre 2014; mediante tale pronuncia, la Sezione delle Autonomie, nell'esercizio della funzione nomofilattica in materia di attività consultiva, aveva enunciato un principio di diritto al quale tutte le sezioni regionali di controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e s.m.i., devono conformarsi. Il principio, per cui la sterilizzazione del sistema di determinazione degli emolumenti in parola non incide sul meccanismo tabellare per scaglioni, è stato espressamente riferito dalla Sezione delle Autonomie alla possibilità, per i comuni, di aumentare gli emolumenti in analisi a seguito del transito dell'ente locale in una diversa classe demografica.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente
(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
Il 24/09/2015
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)